MODIFICAZIONI DELLE LEGGI 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, ISTITUTIVA DEL GIUDICE DI PACE, E 26 NOVEMBRE 1990, N. 353, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE

Art. 14

Le disposizioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dagli articoli 9 e 11, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la presentazione delle domande.

Versione in vigore dal 11 ottobre 1994, non più in vigore dal 10 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-delle-leggi-21-novembre-1991-n-374-istitutiva-del-571-1994/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it